



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. Balsamo
S. Testa Bappenheim
F. Falanga
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Il primato del Vescovo di Roma. Questione teologica, o canonistica?

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO*

Tra le due grandi polarità aggressive della politica mondiale, quella germanica (con le sue appendici transmarine) e quella islamica, l'ormai famoso discorso di papa Ratzinger a Ratisbona è parso mettere in conto soltanto i rischi di quest'ultima. Eppure, spostando l'occhio dai bacini di influenza delle grandi potenze a questo piccolo Montenegro, sul confine con l'Islam europeo, il punto di vista cambia completamente; e il violento e repentino smembramento della pacifica federazione balcanica, tenuta insieme per decenni, con equilibrio e dignità da grande potenza, da un croato geniale come Tito, sempre più chiaramente va attribuito a quel polo germanico, della cui evidente avversione per il mondo ortodosso si è fatto questa mattina lucido testimone S.E. Jovan, rappresentante venerabile del Santo sinodo e del Patriarca di Belgrado.

Non è quindi per caso, che a un più serio e razionale travaglio di reinterpretazione/ricomposizione della progressiva estraniamento (per usare un'espressione del padre Congar) della tradizione latina dalla "grande Chiesa" dell'ecumene originaria, i nostri Colloqui dionisiani attendano da due territori apparentemente marginali, eppure così vicini per memoria storica e contiguità mediterranea, come il Montenegro e la Calabria. Anche infatti il mio paese è rimasto per lo più male influenzato da un pregiudizio "francocratico" ancora con forti radici, come un suo colto poeta ottocentesco dimostra¹, in un'ode famosa, nel risolvere una asserita superiorità italiana in una sorta di giusto mezzo tra barbarie germanica e decadenza bizantina.

Non mi soffermerò d'altronde a rendere giustizia qui – per quel che pure è necessario – alla c.d. barbarie, della cui travagliata fusione col mondo romano

* Testo di relazione al II Colloquio dionisiano, sulla *Funzione episcopale*, tenuto in Budva (Montenegro) il 1-2 novembre 2011.

¹ G. CARDUCCI, *La chiesa di Polenta*, luglio 1897.

occidentale artefice principale fu, senza dubbio, l'influenza papale. Certo è che, a monte dello Scisma d'Oriente, col conseguente arretramento geopolitico dell'Europa carolingia dal Bosforo all'Adriatico (avallato ecclesiologicamente da Bonifacio VIII con la *Unam sanctam*), i fatti della storia e le decisioni della politica pesano incomparabilmente di più delle controversie dottrinali.

Riflettendo su un passato ormai così lontano oggi, nel recinto sacro di questo monastero della Dormizione di Podmaine, cominciano a sfumare i contorni sacrali di certe antiche espressioni della propaganda papista (come *cathedra Petri*, o *Prima Sedes*), fino ad assumere il carattere di metafore proprio della retorica politica, non dissimile da quelle che connotavano la dignità del *basileus* bizantino, o della Sublime Porta ottomana. E ci rendiamo conto insieme, cattolici e ortodossi, che le ragioni di più di un millennio di alienazione reciproca sono ormai consumate dal tempo, sebbene dalle loro ceneri ancora i demoni della divisione minaccino il nostro comune cammino.

Né dobbiamo dimenticare, d'altra parte, che c'è sempre stato un movimento unionista occidentale, che ha condannato severamente le prevaricazioni della Francocrazia; e che è stato critico anche nei confronti degli eccessi di autoritarismo centralista, con cui la Curia romana ha portato costantemente a fallimento il tentativo di alcuni concili occidentali (Lione, e soprattutto Ferrara-Firenze) di ripristinare l'unità delle due chiese prima dello scatenarsi della Riforma protestante.

Ancora oggi, nella teologia occidentale è di gran lunga prevalente, in continuità con la Tradizione comune, l'idea che i concili generali che la chiesa latina ha celebrato e celebra dopo lo Scisma, non abbiano la stessa portata vincolante dei concili della chiesa antica. Lo riconosce inequivocabilmente una serie di decretali papali selezionate da Graziano e puntualmente riportate nel suo *Decretum*, così come lo attesta la stessa *professio romani pontificis* inclusa nel Libro Diurno².

Su questo sfondo, le obiezioni romane al Quinisesto non ne investono punti dottrinali, ma solo disciplinari; anche se si concentrano su punti fondamentali dal punto di vista canonistico, come quello del celibato obbligatorio degli ordinati *in sacris*, o quello della supremazia papale nella (e sulla) Pentarchia.

Come da programma, questo mio intervento va a concentrarsi sul secondo di questi due punti di divisione; anche se a partire dal secondo millennio, e

² “Sancta octo universalia concilia, primum Nicaenum, Costantinopolitanum, Ephesinum, Calcedonense; quintum et sextum Costantinopolitanum; item Nicaenum; octavum Costantinopolitanum usque ad unum apicem immutata servare, et pari honore et veneratione digna habere, et que praedicaverunt et statuerunt ore et corde condemnare profiteor” (*Decr.* I, D. XVI, c. 8).

in particolare da alcuni proclami particolarmente rivoluzionari dei *Dictatus papae*³, il fossato già aperto tra le due tradizioni è andato ulteriormente approfondendosi, fino a diventare incolmabile a seguito dell'improvvida risoluzione di Pio IX di imporre ad un concilio generale per metà soggiogato e sgomento, per metà in dissenso dottrinale e politico, la decisione di fare proprio il testo di quella che doveva diventare la costituzione "dogmatica" *Pastor aeternus*.

Oggi, per chi come me si ponga all'interno della via unionista, risulta senz'altro superata l'aberrante tesi del Bellarmino, secondo la quale sarebbero ecumenici solo i concili convocati dal romano pontefice; opinione questa storicamente insostenibile, in quanto priverebbe di dignità ecumenica proprio quei *Sancta octo*, che la stessa tradizione latina annovera come "principaliora, celeberrima illa concilia, quasi totidem paradisi flumina": proprio cioè quelli, che al patriarca d'occidente incombeva *iure divino* l'obbligo di *immutata servare*⁴.

Non è questa certamente la sede per intromettersi nel tema di una (presunta?) "infallibilità" del papa. Al riguardo, in ambito cattolico la sopra citata corrente unionista è già a ben altro livello intervenuta criticamente, nel tentativo di riportare a buonsenso la portata della definizione conciliare, sia sul piano della critica storica⁵, che su quello della qualificazione dogmatica⁶.

Piuttosto, avendo dedicato larga parte delle mie ricerche a alcuni temi capitali del diritto costituzionale della Chiesa, dirò in breve che mi sono venuto col tempo sempre più convincendo che il rapporto tra primazia papale, concilio ecumenico e popolo cristiano, lungi dal costituire materia di disputa dottrinale (semmai presupposta), risponde a una scelta tra modelli organizzativi rapportati alle emergenze storiche, che va fatta rientrare nel novero di quelle, che Carl Schmitt definisce "decisioni", e che solo in tale

³ Si pensi soprattutto ai primi tre, o al decimo, o a quelli dal sedicesimo al diciannovesimo, del tutto alieni dalla *communio hierarchica* primitiva.

⁴ Sarà forse per seppellire la memoria di questo obbligo, che la Curia romana ha di recente soppresso il titolo papale di patriarca d'Occidente? Certo è che sempre più insistentemente, in ambienti informati, circola ormai la voce che un buon teologo come Benedetto XVI sarebbe pervenuto a convincersi che su quasi tutti i punti oggi in contestazione gli Ortodossi avrebbero ragione; ma che purtroppo nemmeno lui può dirlo, per colpa di ... Pio IX!! Per la controversia sulla lista dei concili, tuttora fondamentali sono le considerazioni di V. PERI, *Il numero dei concili ecumenici nella tradizione cattolica moderna*, in "Aevum" 1963, pp. 430 ss.; IDEM, *Due protagonisti dell'Editio romana dei concili ecumenici: Pietro Morin e Antonio D'Aquino*, in *Mélanges Tisserant*, VII, Città del Vaticano, 1964, pp. 131 ss.; IDEM, *I concili e le chiese*, Roma, 1965; IDEM, *Da Oriente e da Occidente. Le Chiese cristiane dall'impero romano all'Europa moderna*, Roma-Padova, 2002.

⁵ Cfr. A.B. HASLER, *Wie der Papst unfehlbar wurde. Macht und Ohnmacht eines Dogma*, Munchen, 1980.

⁶ Cfr. H. KUNG, *Unfehlbar? Eine Anfrage*, Einsiedeln, 1970.

ambito (storico-politico, appunto) assumono portata vincolante in base a qualificazioni giuridiche, e non certo teologiche⁷.

Il che significa due cose:

- che è improprio e fuorviante (come accade, del resto, nello stesso cap. IV della *Lumen gentium*) chiudersi in un'ottica puramente dottrinale dei temi trattati, senza prevederne quella ulteriore attuazione legale, che non a torto la *Nota explicativa praevia* del card. Felici richiedeva;

- che, quindi, una diversa qualificazione giuridica del vincolo canonico delle risoluzioni papali non va affatto esclusa, quando, a termini di una *opinio iuris et necessitatis* pacifica nell'ambito confessionale *de quo*, risponda a una legittima e durevole evoluzione spontanea di una tradizione cristiana.

Durante il viaggio che mi ha portato a Podmaine, ho annotato alcuni punti di riflessione su una metodologia possibile, in termini di psicologia ricostruttiva, per un incontro più profondo, leale e perciò promettente, fra le due tradizioni coinvolte.

Proverò quindi a portare avanti il discorso come se fosse una lezione di diritto, seppur muovendo da alcuni presupposti teologici impliciti che non discuterò, ma sui quali vi invito (in caso di errore) a voler perdonare la mia incompetenza. Quanto ai presupposti espliciti, eccoli.

- I. Suppongo come nota qui la definizione (di diritto romano) del diritto pubblico: *publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat*. E richiamo qui lo sviluppo che, nel diritto canonico latino, questo concetto ha subito nella interpretazione medievale, legittimando in un primo momento la formulazione di un altro concetto, a mio parere munito di forte potere di chiarificazione in vista di un più specifico rafforzamento del primo, ma il cui utilizzo ritengo abbia poi subito un arresto non meritato.

- I/bis. Il concetto che mi pare derivato dal primo (e che intendo qui utilizzare) è quello di *status generalis ecclesiae*; del quale l'utilità è evidente per essere un termine del linguaggio della politica, funzionale alla chiarificazione di problemi assai rilevanti di diritto costituzionale della Chiesa (in primo luogo,

⁷ In tal senso cfr. da ultimo il mio *A proposito di primato pontificio di giurisdizione. Colloqui e soliloqui di un canonista*, Diritto e religioni 2011, I², pp. 460 ss. Ma vedi pure, più ampiamente, la mia relazione (Napoli, maggio 2010, al convegno dell'Università "Federico II" sul riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico) su *Il diritto pontificio nell'impasse dell'attuazione del concilio Vaticano II. Tensioni e dinamiche di un travaglio non risolto*: anticipata rispetto agli Atti il 31.1.2011 su "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" - Rivista telematica dell'Università di Milano - Facoltà di Giurisprudenza. In precedenza cfr. mia comunicazione al convegno della Cons. Int. juris canonici (ottobre 2008) su *Ecumenismo e articolazione collegiale del primato nella Chiesa romana. Considerazioni de iure condendo sull'istituto patriarcale*, dall'ottobre 2010 sulla rivista telematica appena ricordata.

ad es. quello sulla necessità di convocare il concilio generale, onde prendere decisioni che incidano su detto *status generalis*).

- II. Una utilità caratteristica di tale concetto preliminare è quella di interagire, senza sovrapporsi, con quello di “diritto divino”, in termini di individuazione di aree problematiche connotate da un quoziente di rigidità inferiore a quello che caratterizza quest’ultimo (con l’inconveniente, ad esso caratteristico, di derivarne le cosiddette questioni non negoziabili, croce e delizia del dialogo ecumenico). Tanto per fare un esempio, si potrebbero considerare come identificanti una tale situazione, nella chiesa romana, un sensibile ridimensionamento del primato papale, o una revisione del celibato ecclesiastico che dia ragione alle critiche degli ortodossi.

- III. Un terzo concetto, infine, propongo alla vostra attenzione: quello di *ordinamento ecumenico*, che mi risulta forgiato in ambito evangelico, da un giurista fine e compianto, critico implacabile dell’autoritarismo romano: Giorgio Peyrot. Esso ha l’intento di postulare, sopra le denominazioni storiche esistenti in condizione di divisione, un ordinamento sovraordinato, nel quale esse si relazionino in base alla regola del *par cum pari*. Tale ordinamento avrebbe su di sé la sola regola del diritto divino, integrata dalla comune *utilitas unitatis*, intesa come principio supremo dell’incontro tra i soggetti ecumenici; che dunque opererebbe dinamicamente alla tessitura graduale della rete convenzionale dei punti di convergenza, raggiunti in base al procedere del travaglio volto alla progressiva delucidazione storico-culturale delle questioni apertesi man mano nella storia della fraternità delle chiese. Mentre il progressivo dinamismo dell’avanzare di tale dialogo sarebbe retto dalla regola *pacta sunt servanda*, come nel diritto internazionale e salvo bensì il diritto divino, ma tenendo conto del diverso grado di rilevanza delle verità da questo poste.

- IV. Postulato ulteriore dell’ipotesi di lavoro proposta è quello di un *dinamismo terapeutico intrinseco* all’azione ecumenica, come recupero alla coscienza vivente delle ragioni autentiche del trauma affettivo, dal quale la divisione tra le rispettive stirpi cristiane ebbe principio: dando inizio a quel percorso nuovo e liberante (ma mutilato dall’espunzione dell’Altro, e per questo oggetto di revisione) che abbia materiato gli eventi della storia specifica della ricostruzione altrove di un percorso di comunione spezzato. L’accettazione di un tale postulato comporterà una qualche messa in questione, ovviamente dolorosa nel travaglio della analisi, della storia anteriore del gruppo confessionale che alla terapia si sottoponga. Ma la prospettiva di un recupero razionale e adulto dell’evento-fonte della rottura dell’unità (recupero vissuto come condizione inalienabile del limite di ogni amore umano, troppo umano) potrebbe aprirsi, da qualsiasi parte del nuovo incontro intercristiano

ci si trovi, verso quella di un amore diverso e magnanimo, più prossimo al modello soprannaturale della metafora di Osea.

- V. Corollario finale della prospettiva sub IV potrebbe essere, infine, la necessità di scegliere in quale modo coinvolgere un soggetto estraneo imparziale nel processo, sull'esempio delle tecniche utilizzate in sede di terapia relazionale. Altro è, infatti, un freddo e impersonale dialogo tra studiosi di teologia, altro il coinvolgimento in un incontro orientato a una potenziale revisione di vita, includente magari persone in condizione di *leadership*, con tutte le responsabilità, le intime resistenze e i sensi di colpa che posizioni del genere necessariamente comporterebbero. E si potrebbe trattare di membri di una terza famiglia cristiana, o addirittura di diversa estrazione fideistica, purché rispettati da entrambi i gruppi confessionali coinvolti. In questa chiave, si può da ultimo ipotizzare che la revisione più penosa toccherebbe ai cattolico-romani, in quanto appartenenti al gruppo che nel processo interrottivo della comunione ha assunto la parte (oltre tutto, storicamente contestabile) del padre abbandonato, che abbia vissuto nell'evento l'abbandono da parte dei figli ribelli, e visto naufragare l'un dopo l'altro i propri (maldestri, e talora violenti) tentativi di riportarli a casa; e che, infine, abbia per di più sigillato le proprie presunte buone ragioni con l'assunzione, al concilio Vaticano I, dei privilegi da tale sinodo (pseudo-ecumenico) accordati al papato dalla costituzione *Pastor aeternus*.

È in base a questi presupposti metodologici, che tenterei di entrare nel merito dell'arduo problema del primato del vescovo di Roma, fingendo che, a un certo punto, la Santa Sede accetti di discuterne i termini di legittimità e tenendo conto che esso ha la caratteristica di essere oggetto, all'interno dei postulati già posti, di una **duplice** qualificazione: la prima da parte dell'ordinamento interno della Chiesa romana, e la seconda da parte dell'ordinamento ecumenico. Il che, sempre che si consegua un qualche accordo, darebbe un ulteriore *tempus deliberandi* alla parte interessata prima di recepire al proprio interno, a livello davvero finalmente impegnativo, il regolamento accettato dai negoziatori in sede ecumenica.